SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 luglio 1988, n. 276.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonché di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e di delegificazione per gli enti previdenziali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 e del 18 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.

2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore dalla riforma degli interventi di cassa integrazioni guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

Art. 2.

1. Il termine del 31 agosto 1983 stabilito dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è differito al 31 dicembre 1987.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 4.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 271.300 milioni di cui all'articolo 5, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845, ai fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 271.300 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 4.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 22

88G0342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, relativo agli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, è inserito l'insegnamento di «sociologia urbana e rurale».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1988
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 331

88A2968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i provvedimenti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «lingua straniera (inglese) con esercitazioni pratiche».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1988
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 332

88A2966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista dalla C.M. n. 1751 del 23 aprile 1982;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti è aggiunto l'insegnamento di «lettorato latino».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1988
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 333

88A2967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 170 a 171 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 172 a 175 relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 176 a 184 relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 187 a 196 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 195 a 197 relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli 217 e 218 relativi alla scuola di specializzazione in neurologia sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli da 284 a 292 relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica sono soppressi.

Art. 8.

Dopo l'art. 277 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in anatomia patologica, in anestesia e rianimazione, in chirurgia toracica, malattie dell'apparato respiratorio, neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 278. — E' istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Messina. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 279. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili (sale operatorie di chirurgia generale e specialistica, sale di risveglio, unità di rianimazione, letti di terapia intensiva, letti di terapia antalgica, ambulatori di anestesiologia, ambulatori di terapia antalgica, ambulatori di controllo post-rianimazione, impianti iperbarici), ubicate presso l'istituto di anestesiologia rianimazione e terapia intensiva e i vari istituti del Policlinico universitario di Messina, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 280. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto pluridisciplinare di anestesiologia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 281. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 282. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 283. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:
anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:
farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:
fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina generale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera;

m) Terapia antalgica:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:
fisiopatologia applicata all'esposizione ed ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 284. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):		
anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):		
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
fisica	»	10
biofisica	»	10
Elementi di chirurgia (ore 15):		
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15
Medicina legale (ore 20):		
medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10
Fisiopatologia (ore 60):		
fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20
Anestesia (ore 240):		
semeiologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		
tecnologie biomediche	»	10
Elementi di chirurgia (ore 20):		
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria	ore	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica	»	20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale	»	10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	ore	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipostimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata alla esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 285. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;
sale di risveglio post-operatorie;
unità di rianimazione;
reparti di terapia intensiva;
ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
unità di terapia iperbarica;
ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 286. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Messina. La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali), istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici. La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 287. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 288. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 289. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 290. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 291. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto ed immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico-legali e tossicologici;
patologia del lavoro ed infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 292. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30
Metodologie propedeutiche (ore 200):		
tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto e immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50
Diagnostica generale (ore 100):		
diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):		
anatomia patologica pediatrica . . .	ore	20
anatomia patologica gerontologica .	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10
Diagnostica generale (ore 250):		
diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100
Diagnostica speciale (ore 100):		
diagnostica neuro e endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):		
diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150
Diagnostica speciale (ore 200):		
istocitodiagnostica in ematologia . .	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100
Sanità pubblica (ore 50):		
deontologia professionale	»	20
aspetti medico-legali e tossicologici .	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):		
diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200
Diagnostica speciale (ore 150):		
istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica . . .	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50
Sanità pubblica (ore 50):		
patologia del lavoro ed infortunistica	»	25
patologia iatrogenica e indicazioni preventive	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 293. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

sala autopsie;
laboratori di isto-citopatologia e di istochimica;
laboratori di microscopia elettronica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, verrà stabilito in modo tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predisporrà apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 294. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 295. — La scuola ha durata cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 296. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 297. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 298. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 299. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:
anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria ed informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 300. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	ore	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica (II)	ore	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	ore	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 301. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 302. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 305, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

Art. 303. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 304. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto pluridisciplinare di tisiologia, malattie respiratorie e fisiopatologia respiratoria.

Art. 305. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 306. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;

b) fisiologia e fisiopatologia generale;

c) fisiopatologia speciale;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale;

e) clinica;

f) socio-sanitaria.

Art. 307. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 308. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):

anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60

Socio-sanitaria (ore 40):

statistica sanitaria	ore	20
igiene	»	20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio	»	100
terapia medica sistematica	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):		
fisiopatologia respiratoria	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	50
Clinica (ore 100):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	100
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
patologia clinica (immunologia)	»	30
metodologia clinica	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	ore	100
Clinica (ore 200):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	60
terapia medica sistematica	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 309. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici, ambulatori, laboratori a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle USL che abbiano, queste ultime, contratto convenzioni con le università ai fini del funzionamento della scuola.

Art. 310. — La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 311. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 312. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 313. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 314. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 315. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;

b) diagnostica clinica;

c) diagnostica strumentale;

d) tecnica operatoria;

e) chirurgia speciale;

f) anestesia e rianimazione.

Art. 316. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) Anestesia e rianimazione:
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 317. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):

neuroanatomia	ore	75
neurofisiologia	»	75

Diagnostica clinica (ore 250):

semeiotica e clinica neurologica	»	75
elementi di psichiatria	»	25
neurochirurgia	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):

neuro-oftalmologia	ore	75
neuro-otoiatria	»	75
neurochirurgia	»	150

Diagnostica strumentale (ore 100):

neurofisiologia clinica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):

neuropatologia	ore	75

Diagnostica clinica (ore 125):

neurochirurgia	»	125

Diagnostica strumentale (ore 100):

neuroradiologia	»	100

Anestesia e rianimazione (ore 100):

neuroanestesia e rianimazione	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):

neurochirurgia	ore	75

Diagnostica strumentale (ore 75):

neuroradiologia	»	75

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	ore	100

Chirurgia speciale (ore 150):

neurotraumatologia	»	75
chirurgia del sistema nervoso periferico	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):

neurochirurgia	ore	100

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	100

Chirurgia speciale (ore 200):

neurochirurgia funzionale e stereotassica	»	100
neurochirurgia infantile	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 318. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza e terapia intensiva;
ambulatori;
sala operatoria;
neuroradiologia;
laboratori di neuropatologia, neurofisiologia clinica, neuro-otoiatria, neuro-oftalmologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 319. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 320. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 321. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con gli istituti di scienze neurologiche e neurochirurgiche, discipline psichiatriche.

Art. 322. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;

b) diagnostico-metodologica;

c) farmacologico-terapeutica;

d) clinica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 323. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale biomolecolare (ore 60):		
neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15
Diagnostico-metodologica (ore 10):		
biometria e statistica medica	»	10
Clinica (ore 330):		
semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):		
neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10
Diagnostico-metodologica (ore 130):		
neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40
Clinica (ore 230):		
semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neuro-oftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 324. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/laboratori:

clinica neurologica I;
clinica neurologica II;
clinica psichiatrica;
clinica neurochirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 325. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire al laureato in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 326. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 327. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 328. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;

b) area diagnostica;

c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;

d) area psichiatrica generale;

e) area pediatrica;

f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 329. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:
genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:
diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica;

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:
neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area pschiatrica generale:
psichiatria generale.

e) Area pediatrica:
pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile.

Art. 330. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area generale e propedeutica (ore 190):		
genetica medica	ore	40
anatomia umana	»	40
istologia ed embriologia	»	40
neurofisiologia	»	40
informatica e statistica sanitaria	»	30
Area di neuropsichiatria infantile (ore 210):		
neuropsichiatria infantile	»	210
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area generale e propedeutica (ore 80):		
biochimica patologica	ore	40
anatomia ed istologia patologica	»	40
Area diagnostica (ore 150):		
diagnostica strumentale neurofisiologica	»	80
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	70
Area pediatrica (ore 50):		
pediatria	»	50
Area di neuropsichiatria infantile (ore 120):		
neuropsichiatria infantile	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Area diagnostica (ore 100):		
neuroradiologia	ore	50
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	50
Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):		
neurologia generale	»	50
Area psichiatrica generale (ore 50):		
psichiatria generale	»	50
Area pediatrica (ore 80):		
endocrinologia e malattie metaboliche	»	30
auxologia	»	20
neonatologia	»	30
Area di neuropsichiatria infantile (ore 120):		
neuropsichiatria infantile	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 90):		
neurochirurgia	ore	30
oftalmologia	»	30
audiologia	»	30
Area generale e propedeutica (ore 30):		
medicina legale	»	30
Area di neuropsichiatria infantile (ore 280):		
neuropsichiatria infantile	»	280
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Area di neuropsichiatria infantile (ore 400):		
neuropsichiatria infantile	ore	400
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 331. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
neuropsichiatria infantile;
clinica pediatrica;
clinica neurologica, clinica psichiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1988
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 222

88A2969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 sono soppressi gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, in chirurgia generale, in chirurgia pediatrica e in chirurgia plastica, che muta denominazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 2.

Dopo l'art. 371 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 372. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 373. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 374. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 375. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 376. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 377. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:

chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;

chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:

organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:

patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:

anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 378. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):		
chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40
Chirurgia d'urgenza (ore 70):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
Pronto soccorso (ore 60):		
chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60
Diagnostica (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Anestesia e rianimazione (ore 40):		
anestesiologia	»	40
Medicina sociale (ore 20):		
lingua straniera (inglese scientifico)	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):		
chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirurgica	»	40
Chirurgia d'urgenza (ore 70):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
Pronto soccorso (ore 50):		
chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	50
Diagnostica (ore 100):		
anatomia ed istologia patologica	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	50
Anestesia e rianimazione (ore 60):		
rianimazione e terapia intensiva	»	60
Medicina sociale (ore 20):		
medicina delle comunità	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):		
chirurgia generale	ore	60
Chirurgia d'urgenza (ore 170):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
microchirurgia	»	30
chirurgia vascolare	»	40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico	»	30
Pronto soccorso (ore 30):		
organizzazione chirurgica delle grandi calamità	»	30
Diagnostica (ore 80):		
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini)	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	30
Anestesia e rianimazione (ore 60):		
rianimazione e terapia intensiva	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):		
chirurgia generale	ore	60
Chirurgia d'urgenza (ore 260):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	60
chirurgia ginecologica	»	40
chirurgia urologica	»	40
neurochirurgia	»	40
traumatologia dell'apparato locomotore	»	40
chirurgia pediatrica	»	40

Pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . ore 40

Diagnostica (ore 40):
angioradiologia. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):
tecniche operatorie . . . . ore 50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
chirurgia plastica e riparatrice. . . . » 50
cardiochirurgia. . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . » 30
chirurgia maxillo-facciale . . . . » 30
chirurgia di guerra . . . . » 30

Medicina sociale (ore 40):
medicina legale e delle assicurazioni » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 379. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di clinica chirurgica II; divisione di chirurgia generale e specialistica del complesso convenzionato Università-ospedale; reparto di pronto soccorso del complesso convenzionato Università-ospedale; ambulatori annessi ai suddetti reparti; ospedale militare principale tipo A Padova, convenzionato con l'Università di Padova; ogni altra struttura assistenziale delle U.S.L. che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Padova.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 380. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 381. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di centoventicinque specializzandi.

Art. 382. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 383. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 384. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 385. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

Ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;

chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 386. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 50):		
anestesia e rianimazione	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 100):		
trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	100
Chirurgia generale (ore 150):		
chirurgia generale	ore	150
Chirurgia speciale (ore 50):		
endocrinochirurgia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):		
tecniche operatorie	ore	80
Chirurgia generale (ore 170):		
chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25
Chirurgia speciale (ore 150):		
ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):		
medicina legale	ore	20
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20
Chirurgia generale (ore 180):		
chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50
Chirurgia speciale (ore 100):		
chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 387. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica chirurgica I e 2;
patologia chirurgica I - 2;
semeiotica chirurgica;
divisione chirurgica I - 2 del complesso convenzionato Università-ospedale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediàtrica

Art. 388. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurgia pediatrica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 389. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 390. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 391. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 392. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) pediatria generale e speciale;

d) chirurgia generale;

e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 393. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e anatomia radiologica;
embriologia;
patologia e fisiopatologia generale;
anatomia patologica;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:

diagnostica per immagini generale;
diagnostica per immagini pediatrica;
medicina nucleare;
diagnostica strumentale;
patologia clinica;
citopatologia e citodiagnostica;
diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:

pediatria;
endocrinologia;
cardiologia;
oncologia;
neonatologia.

d) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia apparato digerente;
tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:

chirurgia pediatrica;
chirurgia neonatale;
neurochirurgia;
ortopedia;
urologia;
cardiochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
otorinolaringoiatria;
terapia intensiva chirurgica neonatale;
chirurgia prenatale.

Art. 394. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):		
anatomia e anatomia radiologica	ore	30
embriologia	»	40
patologia e fisiopatologia generale	»	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva	»	50
Diagnostica (ore 100):		
diagnostica per immagini generale	»	50
patologia clinica	»	50
Pediatria generale e speciale (ore 50):		
pediatria	»	50
Chirurgia generale (ore 50):		
chirurgia generale	»	50
Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):		
chirurgia pediatrica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):		
anatomia patologica	ore	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva	»	20
Diagnostica (ore 100):		
diagnostica per immagini pediatrica	»	40
medicina nucleare	»	30
citopatologia e citodiagnostica	»	30
Pediatria generale e speciale (ore 60):		
pediatria	»	30
neonatologia	»	30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia apparato digerente	ore	40
tecnica operatoria	»	100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale	ore	50

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia	»	30
endocrinologia	»	30

Chirurgia generale (ore 170):

tecnica operatoria	»	170

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):

chirurgia pediatrica	»	80
terapia intensiva chirurgica neonatale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Pediatria generale e speciale (ore 50):

oncologia	ore	50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):

chirurgia pediatrica	»	120
chirurgia neonatale	»	120
neurochirurgia	»	30
ortopedia	»	30
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica (ore 30):

diagnostica prenatale malformazioni	ore	30

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):

chirurgia pediatrica	»	160
urologia	»	50
cardiochirurgia	»	30
otorinolaringoiatria	»	50
chirurgia prenatale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 395. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori (dell'Università di Padova):

chirurgia pediatrica (corsia, sala operatoria, ambulatori);
chirurgia (corsia, sala operatoria, ambulatori);
pediatria (corsia, laboratori, ambulatori).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in chirurgia plastica e ricostruttiva

Art. 396. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica dei medici specialisti in chirurgia plastica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica.

Art. 397. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 398. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 399. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 400. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) morfologica;

c) fisio-patologica;

d) clinica propedeutica ed integrativa;

e) terapia e tecnica chirurgica;

f) metodologie complementari.

Art. 401. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:

genetica;
tipizzazione dei tessuti;
biologia dei trapianti.

b) Morfologia:

anatomia;
embriologia;
anatomia chirurgica;
anatomia ed istologia patologica;
malformazioni congenite.

c) Fisio-patologica:

patologia generale;
fisio-patologia della malattia da ustione;
oncologia;
la riparazione tissutale.

d) Clinica propedeutica ed integrativa:

chirurgia generale;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale;
dermatologia;
oculistica;
neurochirurgia;
ortopedia e traumatologia;
radiodiagnostica e radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

e) Terapia e tecnica chirurgica:

chirurgia plastica;
chirurgia plastica in età pediatrica;
le urgenze in chirurgia plastica;
chirurgia riparatrice della mano;
clinica e terapia della malattia da ustione;
chirurgia estetica;
trapianti in chirurgia plastica.

f) Metodologie complementari:

criobiologia e banca dei tessuti;
riabilitazione e terapia fisica;
medicina legale e deontologia;
metodiche di diagnostica strumentale;
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica.

Art. 403. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 50):		
genetica	ore	20
tipizzazione dei tessuti	»	20
biologia dei trapianti	»	10
Morfologica (ore 50):		
anatomia	»	15
embriologia	»	15
anatomia ed istologia patologica	»	20
Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	ore	120
radiodiagnostica e radioterapia	»	40
anestesiologia e rianimazione	»	40
Terapia e tecnica chirurgica (ore 100):		
chirurgia plastica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologica (ore 50):		
anatomia chirurgica	ore	40
malformazioni congenite	»	10
Fisio-patologica (ore 100):		
patologia generale	»	40
fisio-patologia della malattia da ustione	»	20
oncologia	»	30
la riparazione tissutale	»	10
Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	»	100
otorinolaringoiatria	»	50
odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale	»	50
Terapia e tecnica chirurgica (ore 50):		
chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 200):		
chirurgia generale	ore	100
dermatologia	»	40
oculistica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	30
le urgenze in chirurgia plastica	»	30
chirurgia riparatrice della mano	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Clinica propedeutica ed integrativa (ore 100):		
chirurgia generale	ore	40
neurochirurgia	»	60
Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	»	100
chirurgia plastica in età pediatrica	»	60
clinica e terapia della malattia da ustione	»	40

Metodologie complementari (ore 100):		
metodiche di diagnostica stumentale	ore	50
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	50
Monte ore elettivo ...	ore	400

5° Anno:

Terapia e tecnica chirurgica (ore 200):		
chirurgia plastica	ore	40
chirurgia estetica	»	80
trapianti in chirurgia plastica	»	80
Metodologie complementari (ore 200):		
criobiologia e banca dei tessuti	»	30
riabilitazione e terapia fisica	»	50
medicina legale e deontologia	»	10
metodiche di diagnostica stumentale	»	30
applicazioni tecnologiche in chirurgia plastica	»	80
Monte ore elettivo ...	ore	400

Art. 403. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgie specialistiche del complesso convenzionato Università-ospedale; divisioni di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgie specialistiche del complesso convenzionato Università-ospedale; ambulatori di chirurgia plastica, chirurgia generale, chirurgie specialistiche del complesso convenzionato Università-ospedale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1988
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 329

88A2926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Prelevamento della somma di L. 3.340.289.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.340.289.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:		
Cap. 1065. — Indennità, ecc..	L.	1.709.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	»	140.000.000
Cap. 1108. — Manutenzione, ecc.	»	200.000.000
Cap. 1422. — Indennità, ecc..	»	6.800.000
Cap. 1482. — Indennità, ecc..	»	24.000.000
Cap. 1612. — Indennità, ecc..	»	150.000.000
Cap. 1684. — Indennità, ecc..	»	40.000.000
Cap. 3662. — Indennità, ecc..	»	32.780.000
Cap. 3815. — Indennità, ecc..	»	60.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali, ecc.	»	206.000.000
Cap. 6925. — Spese di rappresentanza	»	20.000.000
Ministero del tesoro:		
Cap. 4420. — Manutenzione, ecc.	»	500.000.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:		
Cap. 1155. — Fitto di locali, ecc.	»	200.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1005. — Indennità, ecc.. .	L.	25.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.. .	»	25.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	500.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. 1005. — Indennità, ecc.. .	»	15.000.000
Cap. 2629. — Spese di carattere riservato, ecc.	»	500.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	»	15.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. 1006. — Indennità, ecc.. .	»	6.000.000
Cap. n. 1020. — Indennità, ecc.	»	20.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	»	15.000.000
Cap. 1098. — Manutenzione, ecc.	»	250.000.000
Cap. 5045. — Manutenzione, ecc.	»	60.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:		
Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.. .	»	8.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.. .	»	30.000.000
Cap. 1020. — Indennità, ecc.. .	»	40.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1096. — Manutenzione, ecc.	»	150.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:		
Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	20.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.. .	»	15.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.. .	»	35.000.000
Totale . . .	L.	3.340.289.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 60

88A2985

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1988.

Delega al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, in data 6 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982), 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1982), 1° dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982), 9 agosto 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983) e 18 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, relativo alla costituzione del nuovo Governo;

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è delegato ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ivi compresi i poteri sostitutivi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Presidente: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1988
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 269

88A3017

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1987, n. 525;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° febbraio 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° febbraio 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° agosto 1988, a quella n. 8 di scadenza 1° febbraio 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, e altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile, in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12627», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - di scadenza 1° febbraio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1987, n. 525 e D.M. 27 gennaio 1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° febbraio 1988 - Roma, 1° febbraio 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 789800 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° febbraio 1992.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° febbraio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1987, n. 525 e D.M. 27 gennaio 1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola - lire (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12627», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11%-1° febbraio 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva - viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia - bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello - verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole - giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro - blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro - rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro - verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni,

cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 23

88A3006

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 luglio 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1983, concernente: «Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 novembre 1983 concernente l'«Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577»;

Vista la direttiva CEE n. 87/216 in data 19 marzo 1987, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 28 marzo 1987, n. L 85/36, che modifica la direttiva n. 82/501/CEE sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, concernente «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attività a rischio di incidenti rilevanti derivata dal disposto dell'art. 5 della direttiva n. 82/501/CEE e contenuta nel sopraindicato decreto ministeriale 16 novembre 1983, sia resa conforme alla precitata direttiva CEE n. 87/216 secondo le modifiche da quest'ultima introdotte nonché al contenuto degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, innanzi citato;

Sulla proposta dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I, II e III al decreto ministeriale 16 novembre 1983 citato in premessa vengono sostituiti dai corrispondenti allegati di pari numero al presente decreto.

Art. 2.

Tutti i riferimenti al decreto ministeriale 16 novembre 1983, contenuti nelle disposizioni regolamentari attinenti le prevenzioni incendi, debbono intendersi riferiti allo stesso decreto così come modificato dagli allegati I, II e III al presente provvedimento.

Art. 3.

Alle attività industriali che per effetto delle modifiche apportate con il presente provvedimento rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983 si applica la definizione di attività esistente contenuta nel punto 3.2 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 2 agosto 1984 riferita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1988

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 4 N.1), LETTERA a)

1. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:
   - alchilazione
   - amminazione con ammoniaca
   - carbonilazione
   - condensazione
   - deidrogenazione
   - esterificazione
   - alogenazione e produzione di alogeni
   - idrogenazione
   - idrolisi
   - ossidazione
   - polimerizzazione
   - solfonazione
   - desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
   - nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
   - fabbricazione di derivati fosforati
   - formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici;

   - distillazione
   - estrazione
   - solubilizzazione
   - miscelazione.
2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II

DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I (DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m.

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (t) ≥
1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i	300
2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii	100 000
3. Acrilonitrile	5 000
4. Ammoniaca	600
5. Cloro	75
6. Biossido di zolfo	500
7.a) Nitrato di ammonio (1)	2 500
7.b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	10 000
8. Clorato di sodio	250
9. Ossigeno liquido	2 000
10. Triossido di zolfo	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui Il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

ALLEGATO III

SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ART.4 N.2), LETTERA a)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N,N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159 40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	750 Kg	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	25 t	7782 50-5	017-001-00-7
17. Idrogeno solforato	50 t	7783 06 04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfuro di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-1
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	150 Kg	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	
38. Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Phosazetim	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Oxidisulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil) tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	2642-71-9	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68 Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69 Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluenetil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dall'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosforamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
117. Trietilenmelamina	10 kg	51-18-3	
118. Metallo, ossidi, carbonati, sulfuri di cobalto sotto forma di polveri	1 t		
119. Metallo, ossidi, carbonati, sulfuri di nichel sotto forma di polveri	1 t		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	106-93-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50 000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil)amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-35-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	{35860-50-5 {129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-009-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinolo (acido stifnico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146.a) Nitrato di ammonio (1)	2500 t	6484-52-2	
146.b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti (2)	5000 t		
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6% di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	250 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70 %)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	2372-21-6	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90 %)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70 %)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	3006-86-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30 %)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	16066-38-9	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75 %)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50 %)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30 %)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77 %)	50 t	927-07-1	
179. Ossigeno liquido	2000 t	7782-44-7	008-001-00-8
180. Triossido di zolfo	75 t	7446-11-9	

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti il cui contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

N.B.: i numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (competenza degli Ispettori regionali e interregionali) è il seguente:

"Art. 19. — Gli ispettori regionali o interregionali:

a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;

c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;

d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo dei sistemi di protezione;

e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;

f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.

Con decreto del Ministero dell'interno su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali."

— La legge 16 aprile 1987, n. 183 reca norme concernenti il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee a l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il punto 3.2 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 2 agosto 1984:

"Attività industriale esistente.
Attività industriale che risponde ad entrambe le condizioni:

per tipi di lavorazione, sostanze pericolose e quantitativi, soddisfa alle definizioni dell'art. 4 ed alle ipotesi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 16 novembre 1983;

alla data di entrata in vigore del presente decreto, i relativi impianti siano già operanti ovvero, per gli stessi, sia iniziata la fase di realizzazione in sito, a seguito di regolari autorizzazioni."

— Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche i testi degli articoli 4 e 5 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 1983, citati nel soprariportato punto 3.2 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 2 agosto 1984.

"Art. 4. — Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:

1) Attività industriale:

a) qualsiasi operazione effettuata negli impianti industriali indicati nell'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne e il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;

b) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II (deposito separato).

2) Sostanza pericolosa:

a) qualsiasi sostanza compresa nell'elenco di cui all'allegato III;
b) qualsiasi sostanza compresa nell'elenco di cui all'allegato II.

3) Incidente rilevante:

un accadimento o evento, quale un'emissione, un incendio o una esplosione di rilievo, connesso ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o futuro per l'uomo all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose."

"Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività industriali definite nel precedente art. 4 qualora:

1) nelle attività industriali indicate alla lettera *a)* del n. 1) dell'art. 4 (attività di processo), una o più sostanze pericolose di cui all'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire nelle quantità ivi specificate come:

sostanze immagazzinate o utilizzate nell'attività industriale interessata;
prodotti della fabbricazione;
sottoprodotti;
residui;

2) nelle attività industriali indicate alla lettera *b)* del n. 1 dell'art. 4 (deposito separato), siano immagazzinate una o più sostanze pericolose di cui all'allegato II e nelle quantità ivi specificate."

88A3019

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 14 luglio 1988.

Smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che disciplina l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che in Catania, scalo ferroviario Bicocca, e in Lentini (Siracusa), contrada Scalpello-Armicci, sono stoccati rifiuti speciali ospedalieri per un ammontare di trenta tonnellate circa, provenienti da varie località di altre regioni;

Considerato che in sede locale non possono essere utilizzati impianti per la eliminazione dei rifiuti predetti;

Ritenuto che ricorre, nella specie, la eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, dovendosi ovviare alle conseguenze di carattere igienico-sanitario derivanti dalla progressiva alterazione dei rifiuti in questione;

Ritenuto che ragioni di sicurezza igienico-sanitaria impediscono di restituire i rifiuti predetti alle rispettive unità sanitarie locali e regioni di provenienza che, peraltro, allo stato, non sono state esattamente e completamente individuate;

Considerato, pertanto, che occorre trasportare i rifiuti di cui trattasi per l'incenerimento presso un unico impianto che assicuri l'eliminazione degli stessi nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;

Considerato che è idoneo, a tal fine, l'impianto ubicato in Roma-Ponte Malnome;

Vista l'ordinanza del sindaco di Roma n. 000538 del 1° marzo 1988 concernente l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, all'A.M.N.U. dell'incenerimento dei rifiuti speciali ospedalieri mediante il forno 4/B ubicato presso l'impianto di Ponte Malnome;

Ritenuto di far uso del potere di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Ordina:

Art. 1.

Alla società Imprese riunite, con sede in Roma, via Buccari n. 3, di prelevare i rifiuti in premessa e di trasportare i medesimi, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso l'impianto di Roma-Ponte Malnome.

Art. 2.

Il gestore dell'impianto di Ponte Malnome in Roma, presso cui opera il forno 4/B di incenerimento di rifiuti speciali ospedalieri è tenuto a riservare una quota pari almeno al 5% del quantitativo smaltito giornalmente, per l'eliminazione dei rifiuti speciali ospedalieri stoccati in Catania-Bicocca e in Lentini-Scalpello-Armicci.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla esecuzione della presente ordinanza sono a carico della regione Sicilia salvo rivalsa nei confronti dei produttori dei rifiuti e/o dei responsabili del trasporto.

Art. 4.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e rimarrà in vigore fino alla distruzione di tutti i prodotti interessati e comunque non oltre mesi due.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 192, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è il seguente:

«Art. 32 (*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*). — Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni».

— Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 è il seguente:

«Art. 12 (*Ordinanze contingibili e urgenti*). — Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministero della sanità.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica».

88A3018

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988.

Approvazione del piano di riparto 1988 tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei fondi previsti dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi progranmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visti in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo Piano

agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Vista la delibera CIPE in data 23 aprile 1987 che approva, tra l'altro, il «Primo aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990. Documento delle priorità e delle coerenze pluriennali» pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1987;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva il Piano forestale nazionale, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Visto il comma 3 dell'art. 3, il comma 5 dell'art. 4, nonché il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, che dettano disposizioni al CIPE per il riparto annuale dei fondi;

Considerato che il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/86 dispone che al riparto dello stanziamento tra i regolamenti e tra regioni, province autonome e Ministero dell'agricoltura e delle foreste si provvede sulla base delle effettive potenzialità di attuazione, con particolare riferimento al regolamento CEE n. 797/1985 e che pertanto è necessario adottare meccanismi di attribuzione controllata dei fondi;

Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 005373 del 7 marzo 1988, n. 451 del 24 marzo 1988, n. 565 dell'11 aprile 1988 e n. 808 del 14 maggio 1988, concernenti sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee d'intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonché quelle relative all'attuazione dell'art. 6;

Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato che il Ministro dell'agricoltura, a seguito della riunione della commissione di settore di cui all'art. 2 comma 4 della legge n. 752/86, del 9 giugno 1988, ha ritenuto di proporre alcune modifiche al riparto dei fondi ex art. 5 trasmettendo una tabella sostitutiva rispetto alle proposte di cui sopra ed indicando le conseguenti ulteriori modifiche;

Considerato altresì che sulle medesime complessive proposte si è espressa in data 10 giugno 1988 la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esternando parere contrario per quanto concerne il riparto dei fondi ex art. 6 citato, relativamente alla riserva di parte dello stanziamento medesimo ad azioni di competenza del Ministero dell'agricotura e delle foreste, e favorevole sulle restanti proposte;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste:

Delibera:

1. Le disponibilità previste dall'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'anno 1988, pari a 1.690 miliardi di lire, sono ripartite tra le regioni e le province autonome come indicato negli allegati *A* e *B*. La somma di L. 1.390 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo, opportuni criteri saranno stabiliti per quanto attiene alla parte incrementale delle risorse che saranno destinate alle regioni con il riparto relativo alle disponibilità previste per il 1989.

2. Le azioni a carattere orizzontale, con le relative quote finanziarie, pari per il 1988 a complessive lire 960 miliardi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 752/1986, sono approvate nei contenuti come definiti negli allegati *C*/1 e *C*/2.

Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4 possa essere affidata ad organismi specializzati, sarà data priorità agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole.

3. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovrà essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano più regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali.

4. Al fine di consentire l'attuazione di interventi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potrà approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge n. 752/86, il cui finanziamento sarà assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa.

5. La realizzazione dei progetti strutturali di cui al comma 3, lettera *c)* e *d)*, dell'art. 4 della legge citata, concernenti rispettivamente il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, e gli interventi sugli impianti di irrigazione può essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque non superiore a quella della legge n. 752/86.

6. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c*), dell'art. 4 della legge n. 752/1986, alle azioni di risanamento si può provvedere anche mediante la erogazione di contributi in conto interessi da corrispondere in un'unica soluzione, in forma attualizzata, agli istituti mutuanti al momento della definizione del contratto di

consolidamento. In tal caso l'azione dello Stato vale come linea di principio per le regioni e province autonome.

7. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le regioni esprimono il proprio parere sull'ammissibilità dell'iniziativa contestualmente alla fase di preaffidamento del finanziamento.

8. Della somma di lire 390 miliardi destinata a finanziare le azioni di cui all'art. 4, lettera *c)*, lire 50 miliardi sono riservati ad iniziative nel Mezzogiorno, come quota di intervento ordinario nel quadro dell'accordo di programma finalizzato a realizzazioni cooperative nell'ambito delle finalità del Piano bieticolo saccarifero nonché nei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli.

9. Lo stanziamento previsto dall'art. 5 della medesima legge n. 752/86, pari per l'anno 1988 a lire 500 miliardi per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, è ripartito tra le regioni, le province autonome e il Ministero del'agricoltura e delle foreste come indicato nell'allegato *D*.

Le somme di cui allo stesso art. 5 a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge stessa, possono essere utilizzate anche per assicurare l'anticipazione della quota di partecipazione comunitaria. In tal caso i relativi rientri comunitari, che affluiscono al c/c n. 418 presso la tesoreria centrale dello Stato, vengono riassegnati con giroconto all'apposito conto di tesoreria istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 anzidetto.

10. Le quote destinate all'attuazione del regolamento CEE n. 797/85, che nella delibera CIPE 23 aprile 1987 erano state assegnate alle regioni e province autonome in forma di preripartizione, sono attribuite alle stesse regioni e province autonome in via definitiva.

11. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito dal comma 2 dell'art. 5 della legge n. 752/1986, le medesime somme dell'art. 5 sono assegnate alle regioni e province autonome sulla base di apposita ripartizione limitata ai regolamenti per i quali è preventivamente individuata la destinazione in relazione allo stato delle iniziative o programmi da finanziare.

In particolare le quote relative ai regolamenti CEE n. 797/85 e n. 1760/87 sono iscritte in apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e verranno erogate alle amministrazioni interessate nel modo seguente:

lire 140 miliardi sulla base dei parametri adottati per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86;

lire 130 miliardi sulla base della capacità di spesa accertata al 30 giugno 1988 e riferita ai fondi assegnati alle regioni, a partire dall'entrata in vigore della legge, per l'attuazione dello stesso regolamento, a valere sull'art. 5 della legge n. 752/86. Ai fini dell'accertamento dell'effettiva capacità di spesa le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'agricoltura la necessaria documentazione dalla quale dovrà risultare che i provvedimenti d'impegno dalle stesse emessi contengano l'individuazione del beneficiario finale.

12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti, fermo restando il vincolo complessivo di destinazione dei finanziamenti, possono apportare variazioni compensative fino al limite massimo del 30% dell'assegnazione attribuita per l'attuazione di ciascun regolamento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che riferisce al CIPE. Dalla prevista possibilità di adeguamento sono, comunque, escluse le variazioni dei regolamenti n. 797/85 ee n. 1760/87, nonché quelle destinate ai regolamenti n. 777/85, n. 776/85 e n. 456/80.

13. A favore delle regioni e province autonome che ai fini di una rapida ed efficace attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, ricorrano ad anticipazioni su fondi propri, in sede di ripartizione nell'anno successivo dello stanziamento recato dall'art. 5 citato, si provvede al reintegro di tali anticipazioni. Ai relativi rientri comunitari si provvede in analogia con quanto previsto al punto 9, secondo comma.

14. I fondi di cui all'art. 3 della legge n. 752/86 possono essere utilizzati per il finanziamento dei regolamenti comunitari strutturali la cui applicazione è giunta a scadenza e che peraltro restano operativi nell'ambito del regolamento CEE n. 2088/86, relativo ai Programmi integrati mediterranei.

15. In attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, la somma annua di lire 100 miliardi recata per il 1988 dall'art. 6 è destinata al finanziamento delle azioni, con le relative articolazioni, di cui all'allegato *E*.

Gli importi di spesa destinati alla realizzazione delle azioni di cui all'allegato *E* sono attribuiti alle regioni e province autonome secondo la tabella sub-allegato *E*/1.

Le somme già attribuite alle regioni e alle province autonome con la ripartizione effettuata dal CIPE, per le annualità 1986 e 1987, con la delibera 2 dicembre 1987, si intendono assegnate quale dotazione finanziaria iniziale per consentire l'avvio delle azioni indicate nell'allegato *E* citato.

16. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 14 giugno 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Art. 3, legge n. 752/1986)

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Importi in milioni di lire		
		1(2+3)	2	3
Valle d'Aosta	0,740	12.136	1.850	10.286
Piemonte	4,555	74.702	11.389	63.313
Liguria	1,689	27.700	4.223	23.477
Lombardia	4,908	80.491	12.270	68.221
Provincia autonoma di Bolzano	1,610	26.404	4.025	22.379
Provincia autonoma di Trento	1,425	23.370	3.563	19.807
Friuli-Venezia Giulia	1,846	30.274	4.615	25.659
Veneto	5,136	84.230	12.840	71.390
Emilia	6,687	109.667	16.718	92.949
Toscana	4,900	80.360	12.250	68.110
Umbria	2,389	39.180	5.973	33.207
Marche	2,835	46.494	7.087	39.407
Lazio	5,412	88.756	13.530	75.226
Abruzzo	4,551	74.636	11.377	63.259
Molise	2,757	45.215	6.892	38.323
Campania	9,794	160.621	24.485	136.136
Puglia	9,577	157.063	23.942	133.121
Basilicata	5,019	82.312	12.547	69.765
Calabria	6,789	111.340	16.972	94.368
Sicilia	9,962	163.377	24.905	138.472
Sardegna	7,419	121.672	18.547	103.125
Totale	100,000	1.640.000 (a)	250.000 (b)	1.390.000 (c)

(a) Importo differenziale complessivo di lire 1.640 miliardi, al netto della somma di lire 50 miliardi di cui all'allegato *B*.
(b) Quota dell'importo di cui (a) destinata alla concessione da parte delle regioni di contributi per il concorso negli interessi su mutui.
(c) Quota dell'importo di cui (a) che affluisce al fondo di sviluppo regionale.

ALLEGATO *B*

SOMMA DI LIRE 50 MILIARDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/86 RIPARTITA SECONDO I CRITERI DI CUI AL 2° COMMA DELLO STESSO ARTICOLO.

REGIONI	Assegnazioni
Piemonte	9.433.187.337
Lombardia	4.430.464.918
Provincia autonoma di Bolzano	1.305.617.769
Friuli-Venezia Giulia	1.707.580
Veneto	2.594.004.932
Emilia-Romagna	5.273.789.179
Toscana	4.640.221.553
Marche	665.742.638
Umbria	1.507.686.594
Abruzzo	2.441.700.999
Campania	6.752.757.057
Puglia	5.236.226.073
Basilicata	146.484.391
Sardegna	5.570.408.980
Totale	50.000.000.000

ALLEGATO *C/1*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (LEGGE N. 752/86, ART. 4, COMMA 2).

Lettera a)

RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA, ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE; VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUENTI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 45 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero dell'agricoltura e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie; ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agrituristica;

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, di borse di studio sino a un massimo di 50 per anno e della durata non superiore a due anni;

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati, promossi e finalizzati dal Ministero dell'agricoltura anche mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per la loro realizzazione;

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, da realizzare su base nazionale coordinata anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) nell'ambito di piani specifici coordinati e in cofinanziamento con le regioni;

5) ricerche e studi specie nel campo dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative. I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazioni all'INEA, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse complessive destinate alla ricerca.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ: INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI, ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO E PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 135 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni; realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione; programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni; iniziative dirette al risanamento finanziario delle associazioni degli allevatori in relazione ad oneri imprevisti ed eccezionali incontrati nel corso dell'attuazione dei programmi relativi alla tenuta dei libri genealogici ed alle attività di miglioramento genetico del bestiame promosse in applicazione della legge n. 984/77;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino e prosecuzione dei programmi cofinanziati con le regioni diretti ad assicurare, nell'ambito della lotta all'ipofecondità, assistenza agli allevamenti, inclusi i servizi veterinari complementari;

3) riconversione di produzioni eccedentarie, sostegno e sviluppo di produzioni non eccedentarie e di particolari produzioni vegetali e animali, ivi compresa l'acquacoltura in acqua salata e salmastra e l'allevamento di selvatici, da realizzare anche attraverso programmi nazionali o interregionali cofinanziati;

4) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione e controllo anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali, da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le regioni, nonché per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.; realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma; realizzazione di campi di orientamento varietale in compartecipazione anche finanziaria con le regioni; potenziamento dell'attività nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie;

5) programma nazionale di lotta integrata, da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata; realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci.

Lettera c)

INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro Paese;

2) indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi a fondo perduto, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

Lettera d)

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITA DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 10 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine ed a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione ed il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

3) sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altri organismi specializzati, operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

4) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine e tipica.

Lettera e)

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE SOFISTICAZIONI RELATIVAMENTE AI PRODOTTI AGRICOLI ED A QUELLI DI USO AGRICOLO.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 15 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, anche mediante investimenti immobiliari, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

3) programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità;

4) programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'Ispettorato centrale addetto ai compiti di vigilanza esterna ed alle attività di laboratorio.

Lettera f)

PROMOZIONE COMMERCIALE SUL MERCATO INTERNO E SU QUELLI ESTERI, INCLUSE LE VENDITE PROMOZIONALI; ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 55 miliardi.

Nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla commissione delle Comunità europee, sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare anche attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri, incluse le vendite promozionali, da attuare con l'I.C.E. o con organismi nazionali o internazionali di settore;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazione a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione; iniziative e campagne a carattere nazionale, potranno essere attuate, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di appositi programmi di attività.

Lettera g)

SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 55 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento di sistemi di informazione fattuale, bibliografica, di modelli e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e non, e dei mezzi tecnici di produzione; effettuazione di analisi previsionali ed econometriche, anche mediante erogazioni all'ISMEA;

3) definizione e avvio a realizzazione in cofinanziamento con le regioni di un piano nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo;

4) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate in collaborazione con regioni, ISTAT e CEE;

5) potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) relativamente: ad attività di progettazione (definizione delle modalità tecniche ed organizzative per l'acquisizione e/o elaborazione di dati); alle attività da realizzare (procedure dell'area finanziaria e produttiva; avvio a realizzazione della rete agrometereologica nazionale; automazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria; avvio del collegamento degli assessorati regionali con il S.I.A.N. e realizzazione delle procedure pilota presso alcuni assessorati regionali; automazione dei servizi centrali della gestione ex A.S.F.D. e del Corpo forestale dello Stato; estensione dell'automazione dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi; rilevazione campionaria dei dati microeconomici correnti relativi a determinate produzioni delle aziende agricole, gestione centrale dei dati, ivi compresa la banca dati normativa; procedure elaborative conseguenti); alla integrazione delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature del S.I.A.N.

ALLEGATO *C*/2

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (LEGGE N. 752/86, ART. 4, COMMA 3).

Lettera a)

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con finalità di ricomposizione e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalità anzidette, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che opererà anche per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in mancanza di questi, per mezzo di organismi regionali indicati dalle regioni interessate;

2) realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

Lettera b)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 23 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione al nuovo ordinamento previsto dall'art. 8 della legge n. 752/86;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori e diretti a

realizzare forme di concentrazione e gestione razionale dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità per quelli combinati con le iniziative in materia di politica della qualità, previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 752/86;

3) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto, compresi interventi di risanamento;

4) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati, ivi comprese anticipazioni ai soci a tasso agevolato ed interventi in favore dei soci nei casi di mancato pagamento di prodotti ceduti ad imprese di trasformazione, da attuarsi mediante la costituzione di apposito fondo di solidarietà con parziale apporto pubblico;

5) programmi, a cura delle unioni riconosciute, di rilevazione ed elaborazione di dati ed elementi informativi concernenti i fenomeni produttivi e di mercato nei settori merceologici di rispettiva competenza;

6) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica.

Lettera c)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 390 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative dirette all'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di produzione integrata, ai fini dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'attività di trasformazione in relazione alle possibilità offerte dal mercato. Sarà accordata priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

2) iniziative volte a favorire la promozione, l'avviamento e primo impianto di enti e consorzi nazionali di cooperative e di organismi associativi tra produttori agricoli, imprese commerciali ed industrie agro-alimentari, con partecipazione maggioritaria di cooperative e di organismi associativi agricoli, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; l'acquisizione o creazione, all'interno e all'estero, di strutture commerciali ed acquisto delle relative attrezzature tecnologiche; la fornitura di servizi ai soci;

3) risanamento delle imprese cooperative per favorire, in parallelo a processi di capitalizzazione da parte dei soci, la loro riconduzione a una durevole normalità di gestione economica e per conseguire più alti livelli di efficienza di impresa;

4) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione cooperativa.

Lettera d)

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTI DI PROVVISTA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A FINI DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE, IVI COMPRESE LE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA, LA CUI ESECUZIONE È A CURA DELLO STATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 90 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) interventi di completamento di opere, la cui esecuzione risultava a cura dello Stato alla data del 14 novembre 1986, destinate alla provvista e all'accumulo di acqua a scopo irriguo, alla realizzazione di una rete primaria per il riparto e l'adduzione dell'acqua, alla sistemazione idraulica intrinsecamente connessa alla realizzazione degli impianti;

2) interventi di adeguamento funzionale, relativamente alle opere integrative indispensabili per garantire l'utilizzazione delle risorse idriche rese disponibili e limitatamente agli impianti di cui al punto 1);

3) finanziamento di oneri imprevisti (aumento dei costi delle espropriazioni, vertenze, riserve, revisione prezzi, ecc.) inerenti l'esecuzione delle opere di cui sopra.

Lettera e)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FORESTE E DELLE AREE PROTETTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO MEZZI E SERVIZI AEREI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 55 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazioni di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione delle aree interne, compreso il ripristino delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale;

5) intervento del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei, di impianti ed attrezzature;

6) potenziamento del Corpo forestale dello Stato, relativamente sia al suo organico sia al livello di professionalità, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni.

Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752, e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finanziamento le seguenti azioni, con una destinazione complessiva di lire 7 miliardi:

1) attività del gruppo di supporto tecnico di cui all'art. 14 della legge 6 giugno 1984, n. 194;

2) programma di interventi diretti a favorire il completamento di alcuni impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di interventi per la eventuale costituzione di capitali iniziali di dotazione.

ALLEGATO *D*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME
E IL MAF DELLE DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 5, LEGGE N. 752/86

(applicazione regolamenti comunitari)

(in milioni di lire)

REGIONI	797/85-1760/87 Quota Ripart.	797/85-1760/87 Quota Indiv.	355/77 1932/84	1204/82	1944/81	776/85 777/85 456/80	458/80	1401/86	1654/86	Regolamenti diversi (1)
Valle d'Aosta	1.036				200			644		
Piemonte	6.377		1.259,5		1.589		339	3.148		
Liguria	2.365									
Lombardia	6.871		3.944,7		732	144	1.785	3.090		
Provincia autonoma di Trento	1.995		541,7					1.758		
Provincia autonoma di Bolzano	2.254		294,4		1.046			1.713		
Veneto	7.190		3.336,1			1.588	3.017	2.563		
Friuli-Venezia Giulia	2.584				238	15	2.984	1.084		
Emilia-Romagna	9.362		2.274,3		795	9.044	488			
Toscana	6.860		1.004		1.450	2.279			15.000	
Umbria	3.345				254	533				
Marche	3.969		2.354,1		747	805	1.198			
Lazio	7.577		2.505,6	180	1.550	8.842				
Abruzzo	6.371				373	238				
Molise	3.860				113	472				
Campania	13.711				795	682				
Puglia	13.408			1.796		34.164				
Basilicata	7.027			1.078	318	3.036				
Calabria	9.505			8.983		12.024				
Sicilia	13.947			14.371		6.443	189			
Sardegna	10.386			1.796		9.691				
Totale regioni	140.000	130.000	17.514,4	28.204	10.200	90.000	10.000	14.000	15.000	
M.A.F.	5.000		20.485,6	1.796						17.800
Totale	145.000	130.000	38.000	30.000	10.200	90.000	10.000	14.000	15.000	17.800

(1) Così ripartiti: decisione 81/518: 1.000; regolamento 1859/82: 2.800; regolamento 270/79: 14.000.

ALLEGATO *E*

FINANZIAMENTO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE (Legge n. 752/86, Art. 6)

Lettera a)

CURA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI BOSCHI ESISTENTI E REINTRODUZIONE DI SPECIE FORESTALI «NOBILI» PROPRIE DELL'AMBIENTE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la cifra complessiva di lire 53 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti; interventi di manutenzione di strade forestali esistenti che non comportino alterazioni delle funzioni originarie e danni all'ambiente. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione esistenti o di nuova costituzione; agli interventi realizzati dai piccoli proprietari boschivi e da aziende agro-silvo-pastorali a conduzione diretta;

2) interventi colturali negli impianti esistenti e nei nuovi impianti di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, cedui di castagno, piante a rapida crescita, sugherete, che abbiano come finalità la valorizzazione produttiva degli impianti stessi nel rispetto del loro valore ambientale. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi di gestione forestale; agli interventi realizzati dalle imprese di utilizzazione forestale e di prima lavorazione del legno che siano anche proprietarie degli impianti in questione;

3) azioni di rimboschimento aventi come finalità la reintroduzione di latifoglie cosidette «nobili» indigene, quali ciliegio, noce, acero o l'introduzione di piante tartufigene su terreni riconosciuti adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee all'ambiente e al paesaggio. È accordata priorità alle azioni realizzate dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI «CONSORZI FORESTALI DI GESTIONE» E LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE; SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE INNOVATIVE; SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO FORESTALE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 35 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative di gestione consortile delle proprietà forestali o a prevalente componente forestale, pubbliche e private, che rispondono a finalità di aumento dell'efficienza di impresa e di aumento dell'efficacia gestionale dei boschi in termini economici ed ecologici. Nell'ambito di tali iniziative sarà data priorità all'adozione di strumenti di pianificazione pluriennale della attività di cura, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali interressati;

2) finanziamenti ai proprietari boschivi e alle imprese di utilizzazione forestale per l'acquisto di utensili, macchine operatrici e tecnologie forestali specifiche che vadano a sostituire dotazioni esistenti caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Per le macchine operatrici potranno essere adottati meccanismi di incentivo alla rottamazione affini a quelli già operanti nel settore agricolo. Dovrà essere accordata priorità agli investimenti in tecnologie forestali altamente innovative capaci di rilevanti riduzioni dei costi e dei rischi di danno ambientale connessi alle operazioni forestali e agli incendi boschivi;

3) iniziative rivolte alla formazione professionale degli operai e dei tecnici forestali miranti alla diffusione delle tecniche più moderne di cura, utilizzazione, protezione dei boschi e alla prevenzione degli incidenti nelle lavorazioni forestali. È accordata priorità alle iniziative di carattere cooperativo e a quelle rivolte ai giovani operatori forestali.

Lettera c)

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO E DEI BOSCHI IN CITTÀ.

Per le finalità di cui sopra è destinata la cifra complessiva di lire 12 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

sviluppo del verde urbano e periurbano; miglioramento dei parchi a presenza boschiva e dei boschi nelle aree metropolitane pure attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto. Si farà ricorso anche al cofinanziamento tra le regioni ed i comuni interessati, utilizzando forme di intervento creditizio attraverso la Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO *E*/1

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Art. 6, legge n. 752/1986)

(in milioni di lire)

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Importi in milioni di lire	Da destinare a		
			Cura manutenzione e sviluppo boschi	Miglioramento gestionale	Verde urbano
Valle d'Aosta	0,805	805	426	282	97
Piemonte	6,062	6.062	3.213	2.122	727
Liguria	2,317	2.317	1.228	811	278
Lombardia (1)	5,133	5.133	2.720	1.797	616
Provincia autonoma Bolzano	1,610	1.610	853	563	194
Provincia autonoma Trento	1,425	1.425	755	499	171
Friuli-Venezia Giulia	2,069	2.069	1.097	724	248
Veneto	3,269	3.269	1.733	1.144	392
Emilia	4,483	4.483	2.376	1.569	538
Toscana	7,486	7.486	3.968	2.620	898
Umbria	2,722	2.722	1.442	953	327
Marche	2,834	2.834	1.502	992	340
Lazio	6,720	6.720	3.562	2.352	806
Abruzzo	5,758	5.758	3.052	2.015	691
Molise	2,400	2.400	1.272	840	288
Campania	6,600	6.600	3.498	2.310	792
Puglia	4,215	4.215	2.234	1.475	506
Basilicata	5,205	5.205	2.759	1.822	624
Calabria	9,082	9.082	4.813	3.179	1.090
Sicilia	7,375	7.375	3.909	2.581	885
Sardegna	12,430	12.430	6.588	4.350	1.492
Totale...	100,000	100.000	53.000	35.000	12.000

(1) La regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare lire 250 milioni per l'attuazione degli interventi forestali previsti dal regolamento CEE n. 269/79.

88A2976

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 luglio 1988, n. 38.

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Turchia - Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1988.

A seguito delle numerose disposizioni comunitarie e nazionali che si sono susseguite negli ultimi tempi in merito all'argomento in oggetto e per ultimo in base ai regolamenti CEE n. 3790/87, n. 3928/87, e n. 1847/88, si ritiene opportuno elencare nell'allegato alla presente circolare tutte le categorie di prodotti tessili soggette ad autorizzazione all'importazione, evidenziando per ciascuna l'attuale regime comunitario e la documentazione amministrativa necessaria per ottenere il titolo di importazione.

Si ritiene, altresì, opportuno indicare i limiti quantitativi assegnati all'Italia per l'anno 1988 stabiliti per taluni prodotti tessili.

Per quanto concerne il regime di importazione per le categorie 18, 33, 41 e 65 è in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987.

Tutte le precedenti circolari riguardanti le importazioni di prodotti tessili dalla Turchia, in contrasto con la presente, vengono abolite.

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

Categoria AMF.	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quota Italia	Regime Autorizzazione
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T.	34.000	(1)
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T.	4.100	(1)
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia)	—	—	Sorveglianza (2)
4	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini a maglia	MP.	1.695	(1)
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP.	487	(1)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	630	(1)
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP.	375	(1)
8	Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP.	702	(1)
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T.	210	(1)

Categoria AMF.	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quota Italia	Regime Autorizzazione
12	Calze — Mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	—	—	Duplice controllo (3)
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	—	—	Duplice controllo (3)
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia	—	—	Duplice controllo (3)
	Cannottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, escusi quelli a maglia	—	—	—
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T.	802	(1)
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	—	—	Sorveglianza (4)
	Di cui per acrilici non più di (*)	T.	5.100	(1)
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	M.P.	950	(1)
27	Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna o per ragazza	—	—	Sorveglianza (2)
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	—	—	Sorveglianza (2)
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (eclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted» di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	—	—	Sorveglianza (2)
	Di cui per velluti di cotone (**)	—	—	Duplice controllo (3)
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 M. di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	—	—	Sorveglianza (4)
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	—	—	Duplice controllo (3)
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici non torti o torti fino a 50 giri per M.	—	—	Sorveglianza (4)
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi cascami), preparati per la vendita al minuto	—	—	Duplice controllo (3)
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle cat. 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	—	—	Sorveglianza (4)
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	—	—	Duplice controllo (3)
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle cat. 4/5/7/13/24/26/27/28/68/69/72/73/74 e 75	T.	90	(1)

T. = Tonnellate.
MP. = Migliaia di pezzi.
(*) Ex categoria 22A - NCD 5508 1019; 5509 3110; 5509 3190; 5509 3210; 5509 3290.
(**) Ex categoria 32 - NCD 5801 2500; 5801 2600; ex 5801 3000.
(1) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (Export Information Document) di data non anteriore ad un mese rispetto alla presentazione della domanda.
(2) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata dietro presentazione di contratto di acquisto o documento equivalente di data non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione delle domande. Ciascuna ditta potrà presentare una sola domanda per volta e le successive domande saranno prese in considerazione solo dopo che sia stato documentato l'utilizzo parziale o totale, o il mancato utilizzo delle precedenti. Non esiste limite quantitativo.
(3) L'autorizzazione di importazione viene rilasciata a fronte di un certificato di esportazione (E.I.D.) di data non anteriore ad un mese rispetto alla presentazione della domanda. Non esiste limite quantitativo.
(4) L'autorizzazione d'importazione viene rilasciata dietro presentazione di contratto di acquisto o documento equivalente di data non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione delle domande. Non esiste limite quantitativo.

88A3023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988, registro n. 6, foglio n. 8, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 21 dicembre 1982, del dott. Angelo Tomasi, notaio in Bolzano, repertorio n. 83799 al prezzo complessivo di L. 207.300.000, un appartamento uso ufficio e garage, siti in Bolzano, via Dodiciville n. 12, rispettivamente di mq 130 e mq 20 in part. tav. II del com. cat. di Dodiciville (ex Pt 121 e/II Part. edif. 2889, porzione materiale 6 (ufficio) e 41 (garage).

88A2982

MINISTERO DELL'INTERNO

76° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88 e n. 97/88 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione per ciascuno di essi del numero di catalogo e del relativo decreto:

N. **5590** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7454-C-86 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 73
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: SUD AFRICA
Presentatore: PAGANO ALFONSO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **5591** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5592 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5593 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5594 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/7 × 64
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5595 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5596 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5597 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5598 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5599 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5600 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5601 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5602 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5603 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5604 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5605 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5606 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5607 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5608 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/7 × 64
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5609 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5610 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5611 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 25
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 400
Lunghezza dell'arma: MM. 720
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **5612** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 25
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 400
Lunghezza dell'arma: MM. 720
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **5613** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 27
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma: MM. 760
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **5614** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 27
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma: MM. 760
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **5615** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 35
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 770
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5616 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 35
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 770
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5617 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 35 S
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 770
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5618 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. B 35 S
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 770
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5619 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1827 BIATHLON FORTNER
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5620 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1907
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5621 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decrèto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1913
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5622 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decrèto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. SUPERAIR 2001
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5623 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RWS-DYNAMIT NOBEL A.G.» MOD. 68
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5624 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RWS-DYNAMIT NOBEL A.G.» MOD. 66
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5625 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 77 K (KURZ)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 370
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5626 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 77 K (KURZ)
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 370
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5627 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 601
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 645 DI CUI MM. 425 RIGATA
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5628 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 601 CINGHIALE CORRENTE
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 835 DI CUI MM. 425 RIGATA
Lunghezza dell'arma: MM. 1290
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5629 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 80 (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 170
Lunghezza dell'arma: MM. 305
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classi cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma di cui sopra è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 5630 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 (DI CUI UNA CON 4 RIGATURE)
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5631 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 (DI CUI UNA CON 6 RIGATURE)
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5632 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 (DI CUI UNA CON 6 RIGATURE)
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5633 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.p.A.» MOD. RITMO COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600 (DI CUI UNA CON 4 RIGATURE)
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5634 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. OFFICERS
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5635 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LUGER» MOD. M/23 COMMERCIALE
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5636 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 25 giugno 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «VALMET OY» MOD. 76/308
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classi cui è stata assegnata l'arma: C 7

NOTE

Al n. 1967 del Catalogo e iscritta la pistola a rotazione «TAURUS» Mod. 85 (con finitura blue) cal. 38 Special (canna mm. 50,8).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione «TAURUS» Mod. 85 (finitura nichelata) cal. 38 Special (canna mm. 50,8).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 10 giugno 1988.

Al n. 1620 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «ANSCHUTZ» Mod. 520, cal. 22 L.R. (canna mm. 610).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina semiautomatica «ANSCHUTZ» Mod. 525 cal. 22 L.R. (canna mm. 610). Inoltre, la commissione consultiva centrale delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000023/S.L. del 1° marzo 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 10 giugno 1988.

Al n. 1394-*bis* del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «ADLER S.r.l.» Mod. Jager AP 66 cal. 22 L.R. (canna mm. 520).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 10 giugno 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000023/S.L. del 1° marzo 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1622 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «ANSCHUTZ» Mod. 335, cal. mm. 4,5 (canna mm. 470).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 10 giugno 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000023/S.L. del 1° marzo 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3030 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «ANSCHUTZ» Mod. 380, cal. mm. 4,5 (canna mm. 515).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 10 giugno 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000023/S.L. del 1° marzo 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 17 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BERETTA» Mod. 952 Special, cal. mm. 7,65 Luger (Para) (canna mm. 150).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 10 giugno 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000067 del 31 marzo 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BERETTA» Mod. 74, cal. 22 L.R. (canna mm. 150).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 10 giugno 1988, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000067 del 31 marzo 1988, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1970 del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. 87 BB.

RETTIFCHE

Al n. 5390 del Catalogo dove è scritto: Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14, leggasi: Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1.

Al n. 2640 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5.

Al n. 2641 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8.

Al n. 3375 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

Al n. 3476 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

Al n. 3589 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10.

Al n. 4603 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12.

Al n. 4604 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

Al n. 4605 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

Al n. 5341 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10.

Al n. 5342 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

Al n. 5259 del Catalogo dove è scritto: cal. mm. 6,5 × 68 R, leggasi: cal. mm. 6,5 × 68.

88A2963

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 luglio 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la seconda cedola d'interesse relativa al semestre febbraio 1988-luglio 1988 del prestito obbligazionario 1987-1993, seconda emissione, indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,95%, lordo, pari al 5,578% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di maggio e giugno 1988 è risultato pari al 12,04%;

b) per i B.O.T. semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di maggio e giugno 1988, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-1-to), è risultato pari al 10,047%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,043% equivalente al tasso semestrale del 5,376%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre agosto 1988-gennaio 1989, scadenza 31 gennaio 1989, cedola n. 3, un interesse lordo del 5,55% pari ad un rendimento del 5,203% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

88A2983

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 aprile 1988, n. 138, concernente: «Disposizioni per la campagna del pomodoro 1988-89». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1988).

Nell'allegato 3 del decreto citato in epigrafe, recante un piano di riparto del quantitativo di produzione del pomodoro da parte delle Unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli nei confronti delle proprie associazioni, alla pag. 18 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della Adpoa - Foggia, dove è scritto: «q.li *50.016*», leggasi «q.li *500.016*».

88A3029

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221